

Ai fini di cui al primo comma, lettera d), gli interessi sugli adeguamenti risultanti dalle rettifiche eseguite a causa dell'omessa comunicazione di dati da parte di uno Stato membro sono calcolati a partire dal primo giorno lavorativo del mese di giugno dell'anno successivo a quello in cui è scaduto il termine stabilito dalla Commissione.

Uno Stato membro è dispensato dall'obbligo di versare interessi nel caso dell'omissione di cui alla lettera d), se tale omissione è dovuta a cause di forza maggiore o ad altri motivi che non possono essere attribuiti allo Stato membro interessato.

Le controversie tra uno Stato membro e la Commissione in merito alla possibilità di attribuire allo Stato membro la presunta omissione di cui alla lettera d) del presente paragrafo, sono risolte mediante il riesame di cui all'articolo 9, paragrafo 4.

2. Qualora uno Stato membro avvii il riesame di cui all'articolo 9, paragrafo 4, gli interessi sono calcolati a decorrere dalla data specificata dalla Commissione conformemente all'articolo 9, paragrafo 3.

3. Si rinuncia a recuperare interessi di importo inferiore a 500 EUR.

4. Gli interessi sono riscossi ai tassi e alle condizioni di cui all'articolo 12, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

5. Per il pagamento degli interessi di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applica, mutatis mutandis, l'articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

#### CAPO V

### GESTIONE DELLA TESORERIA

#### Articolo 12

#### **Esigenze in materia di gestione della tesoreria ed esecuzione degli ordini di pagamento**

Gli articoli 14 e 15 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 si applicano mutatis mutandis alla risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati.

#### CAPO VI

### DISPOSIZIONI FINALI

#### Articolo 13

#### **Gruppo di esperti**

La Commissione istituisce un gruppo di esperti formale composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. I compiti del gruppo di esperti formale consistono nel fornire alla Commissione consulenza e pareri in merito alla comparabilità, affidabilità e completezza delle statistiche sui rifiuti di imballaggio di plastica prodotti e riciclati, all'approntamento di misure volte a rendere i dati più comparabili e affidabili nonché all'emissione di pareri annuali sull'adeguatezza dei dati relativi ai rifiuti di imballaggio di plastica presentati dagli Stati membri ai fini della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati. Il gruppo di esperti formale è iscritto nel registro dei gruppi di esperti della Commissione, e viene assicurata la trasparenza della sua composizione e dei suoi lavori.

